



**SOCIETÀ
PER
LE FERROVIE
ADRIATICO
APPENNINO**

Società per Azioni
Sede in Milano
Cap. L. 107.680.000
versato

**FERROVIA
ELETTRICA
ADRIATICO
SANGRITANA**

DIREZIONE
ESERCIZIO
LANCIANO

PRONTUARIO DEI PREZZI

per i trasporti delle
persone e dei
bagagli sulla
Ferrovia Sangritana

AGGIORNATO AL

20 Novembre 1986

ESTRATTO
DELLE PRINCIPALI
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLE "CONDIZIONI
E TARIFFE",
PER IL TRASPORTO
DELLE PERSONE

12/10/94

COSE AMMESSE ALLA SPEDIZIONE A BAGAGLIO PER I TRASPORTI IN SERVIZIO CUMULATIVO

1 - Sono ammesse alla spedizione a bagaglio, nei limiti di peso (1) e di dimensioni stabiliti dalle F. S., le seguenti cose:

a) gli oggetti di uso personale contenuti in bauli, ceste, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e simili imballaggi (2). E' in ogni caso vietato introdurre in tali imballaggi le cose di cui all'art. 4 comma 1, punti 1 e 3, nonché tutte le cose pericolose e nocive di cui all'allegato 7 delle C.T. F.S.;

b) i campionari portatili di merci (3);

c) gli strumenti musicali portatili (4);

d) gli attrezzi sportivi (5) e quelli da campeggio e da spiaggia, purché ciascun collo non superi i metri 3 di lunghezza (6);

e) le portantine per ammalati, le carrozzelle e i tricicli, usati, per persone impediti (7), le carrozzine, i passeggini e i girelli, usati, per bambini;

(1) Tali limiti sono attualmente stabiliti in Kg. 80 per collo ed in Kg. 200 per spedizione, salve le eccezioni stabilite da norme speciali o da autorizzazioni particolari date dall'amministrazione in relazione a determinate condizioni di esercizio.

(2) Rientrano negli oggetti di uso personale gli indumenti ed i piccoli oggetti portatili di uso personale.

(3) I campionari ammessi non devono eccedere, comunque, le dimensioni di cm. 100x60x30. Gli imballaggi devono essere convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi.

(4) Gli strumenti musicali devono essere riposti in casse, scatole od altre custodie. Sono esclusi quelli contenuti negli imballaggi originali.

(5) Sono comunque escluse le imbarcazioni.

(6) Sono esclusi quelli contenuti negli imballaggi originali.

(7) Le carrozzelle e i tricicli per persone impediti, presentati per l'inoltro con il medesimo treno sul quale viaggia l'interes-

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA
UFFICIO MOVIMENTO

BIGLIETTI A FASCIA CHILOMETRICA CONSEGNATI DAL 07/11/98 AL 07/11/98
ALL AGENTE / IMPIANTO: FAGNILLI DORIANA ARCHI MATR.: 3084

DATA	BIGLIETTO	Q.TA	PR. UN.	IMP. SOGG.	IMP. ESE.	NOTE
07/11/98	ASS 60 C 4101- 4150	50	25600	1280000	0	
07/11/98	CS 40 C 17451- 17500	50	5000	250000	0	

TOTALE VALORE SOGGETTO 1530000
TOTALE VALORE ESENTE 0
TOTALE BIGLIETTI CONSEGNATI 1530000

DATA 07/11/98

Firma Fagnilli D'Orsola

f) i velocipedi usati, con o senza motore ausiliario, le motociclette usate senza carrozzino e i veicoli analoghi. Gli accessori sono ammessi solo se fissati al veicolo in modo stabile (8);

g) i cani, i gatti, le piccole scimmie, gli uccelli domestici (escluso il pollame), posti in gabbie, in casse o in ceste reticolate (9)

2 - Oggetti di valore — Sono considerati come inesistenti nel bagaglio, agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichità e quelli preziosi od assimilati a preziosi (10)

3 - Indicazione sui colli — Ciascun collo deve recare l'indicazione della stazione destinataria, nonché del nome, cognome e indirizzo del destinatario.

Le F.S. non assumono responsabilità per disguido,

sato, sono trasportati gratuitamente. A tal fine il biglietto per il trasporto gratuito di detti tricicli e carrozzelle dovrà essere richiesto unitamente al biglietto di viaggio.

Tali apparecchi, ai quali l'interessato applicherà un cartellino recante il proprio nome e la stazione terminale del viaggio, dovranno essere consegnati al Capotreno e presso questi ritirati all'arrivo, a cura dell'interessato stesso.

(8) Gli accessori non fissati stabilmente non sono ammessi neppure con spedizione a parte.

Gli accessori fissati in modo stabile (ivi compresa la ruota di scorta) devono essere indicati sullo scontrino.

(9) Le gabbie e le casse contenenti gli animali devono essere robuste, ben chiuse ed in ogni caso proporzionate alla taglia e alla forza degli animali stessi. I cani sono ammessi al trasporto a bagaglio anche non collocati in gabbie, ma in questo caso il viaggiatore deve munirli di museruola e di robusto guinzaglio, introdurli nell'apposito reparto del bagagliaio, trasbordarli, quando occorra, durante il percorso e ritirarli all'arrivo.

Queste operazioni, quando non fossero compiute dal viaggiatore, sono eseguite dagli agenti ferroviari senza responsabilità dell'Amministrazione, in qualunque caso. Le eventuali conseguenze dannose restano a carico del viaggiatore.

(10) Tale norma non riguarda i campionari di preziosi, che rientrano fra quelli previsti dalla lettera b) del precedente punto 1.

qualora sui colli esistano cartellini, indirizzi o altri segni relativi a precedenti trasporti.

4 - Riconsegna - Termini per il ritiro — Il bagaglio deve essere ritirato entro le 24 ore dalla scadenza del termine di resa; trascorso tale periodo incominciano a decorrere le tasse di sosta.

5 - Pesi fissi tassabili — Le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato: *a due ruote*

- Motocicli *usati* di cilindrata superiore a 350 cmc., per ogni macchina . . . Kg. 300
- Motocicli e motoscooters, usati, di cilindrata da oltre 125 fino a 350 cmc.
per ogni macchina Kg. 200
- Motoleggere e motoscooters, usati, di cilindrata da oltre 50 fino a 125 cmc.
per ogni macchina Kg. 150
- Motoleggere, motoscooters e ciclomotori, usati, di cilindrata fino a 50 cmc.
per ogni macchina Kg. 75
- Velocipedi usati senza motorino, per ogni unità Kg. 20
- Carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impediti, per ogni apparecchio Kg. 20
- Velocipedi e tricicli usati, per bambini, per ogni unità Kg. 20
- Carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unità Kg. 20

6 - Prezzi di trasporto — Per il trasporto dei bagagli registrati sono dovuti i prezzi indicati negli appositi prospetti riportati nei prontuari dei prezzi F.S. e Sangritana. E' fatta eccezione per le spedizioni di cani, gatti, e scimmie (esclusi gli altri animali) per

le quali è invece dovuto, in qualsiasi caso e per ogni capo, il prezzo del biglietto di seconda classe della tariffa di corsa semplice N. 6.

Per i campionari di oggetti preziosi (cioè di orficeria, gioielleria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai detti prezzi, è dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di 5,00 per ogni mille lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni cento chilometri indivisibili, col minimo — per tale titolo — di lire quattrocento per spedizione. La dichiarazione del valore è obbligatoria ed ha effetto per la responsabilità dell'Amministrazione F.S.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLA FERROVIA SANGRITANA

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - NORME TARIFFARIE PER PERCORSI PARTICOLARI

I prezzi dei viaggi sono stabiliti da apposite tariffe. Non sono applicabili basi di prezzi diverse da quelle delle tariffe, fatta eccezione per i prezzi di concorrenza che venissero concessi dall'Amministrazione.

Il prezzo dei biglietti emessi per le fermate ammesse lungo la linea, e non contemplate sulla tabella polimetrica, sarà calcolato sulla base di quello per la stazione immediatamente successiva a quella della fermata stessa, come pure il prezzo dei biglietti emessi in treno con origine da fermata lungo linea, sarà calcolato sulla base di quelli emessi dalla stazione immediatamente precedente a quella della fermata.

Viene fatta eccezione per la fermata di Lanciano Zona Industriale per la quale il prezzo dei biglietti sono quelli in vigore da o per la fermata di Marcianese. La tassazione fra queste due fermate avviene sulla base di percorrenza di Km. 1.

Al viaggiatori in partenza dalla fermata di Selciaroli e diretti ad Ortona Città e relative fermate ammesse o viceversa, saranno rilasciati biglietti di andata, e andata e ritorno, tassati sulla base di percorrenza di Km. 11. La stessa percorrenza verrà computata per gli abbonamenti.

L'Amministrazione Ferroviaria ha la facoltà di stabilire, in relazione ai costi, prezzi minimi per viaggiatore e per chilometro; e, per brevi distanze, prezzi speciali virtuali.

Art. 2 - PREZZI MINIMI ED ARROTONDAMENTO

Il prezzo di qualsiasi tipo di biglietto, ivi compreso quelli rilasciati ai familiari degli agenti e pensionati, non potrà essere inferiore al minimo tassabile di lire 400 per la prima classe e di lire 200 per la seconda classe.

Sull'importo relativo al prezzo del biglietto di ogni singolo viaggiatore, dovrà essere praticato l'arrotondamento

alle 100 lire superiori

Non si fanno ulteriori arrotondamenti sull'importo dei biglietti collettivi formati con prezzi individuali già arrotondati.

Per i trasporti in servizio cumulativo, il prezzo complessivo deve essere formato aggiungendo al prezzo previsto per il percorso F.S., quello afferente il percorso sociale, senza procedere ad arrotondamento finale.

Art. 3 - VALIDITA' DEI BIGLIETTI

Le tariffe determinano il periodo di validità del biglietto. Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, tale periodo si computa da una mezzanotte all'altra e comprende il giorno di emissione come primo giorno di validità.

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di emettere biglietti aventi inizio di validità in data successiva a quella di emissione.

Per i biglietti in servizio cumulativo, la sola stazione di **Lanciano**, è autorizzata ad emettere biglietti con anticipo fino a 5 giorni rispetto la data di partenza, per relazioni superiori a 50 Km.

Art. 4 - FERMATE INTERMEDIE

Salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione, i biglietti fino a percorrenza di Km. 40 non danno diritto a fermate intermedie.

Oltre i 40 Km. danno diritto ad una fermata, sempre però entro i limiti di validità del biglietto.

Non sono considerate fermate intermedie le soste rese necessarie dalle coincidenze dei treni e dalla combinazione degli orari, purchè il viaggiatore riparta col primo treno utilizzabile in base al biglietto di cui è in possesso.

Art. 5 - INCEDIBILITA' DEL BIGLIETTO

La cessione dei biglietti non nominativi è permessa soltanto prima dell'inizio del viaggio. La cessione dei biglietti nominativi è vietata.

La cessione abusiva del biglietto e dei documenti personali di trasporto rende nullo il biglietto e i contravventori, oltre al pagamento delle tasse e soprattutto stabilite dalle tariffe, sono denunciati, insieme a chi si intromise eventualmente nella cessione, all'autorità giudiziaria, a norma delle leggi vigenti.

Art. 6 - TRASPORTO DEI RAGAZZI

I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto e viaggino insieme a persone adulte.

Qualora il compimento dei quattro anni abbia luogo durante il viaggio, il trasporto viene effettuato gratuitamente fino al termine del viaggio.

Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non abbiano compiuto i dodici anni hanno diritto ad occupare un posto pagando la metà del prezzo per adulti, stabilito in base alla tariffa competente.

A questo effetto si tiene conto dell'età che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto.

Art. 7 - CAMBIO DI CLASSE

E' ammesso il cambio dalla seconda alla prima classe per qualunque tratta delimitata fra due stazioni, se richiesto preventivamente e verso il pagamento della differenza di prezzo tra le due classi, a

tariffa competente. Quando trattasi di trasporti che hanno luogo in base a concessioni a rimborso, la differenza di classe, salvo che non sia diversamente disposto, si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria N. 1 per gli adulti e a metà prezzo della tariffa N. 1 per ragazzi.

Art. 8 - IRREGOLARITA'

Il viaggiatore trovato con documento di identificazione scaduto di validità viene assoggettato, quando non venga diversamente disposto, ad una penalità di lire ~~2.000~~ ~~3.800~~ ~~€ 38.00~~ e ~~€ 44.00~~

Il viaggiatore trovato sprovvisto di documento di riduzione o di identificazione richiesto dalla tariffa, o con documento di riduzione scaduto di validità, viene regolarizzato, quando non venga diversamente disposto, mediante il pagamento della differenza tra la tariffa N. 1 e la tariffa ridotta fruita, più una soprattassa di pari importo col massimo di L. ~~2.000~~ ~~3.800~~ ~~€ 38.00~~

Nel caso venga trovato a viaggiare un ragazzo che abbia superato i quattro anni, ma non i dodici, si provvede alla regolarizzazione in base al pagamento di un biglietto a metà prezzo della tariffa ordinaria N. 1 più una soprattassa di pari importo, col minimo di lire ~~2.000~~ ~~€ 44.00~~

Il viaggiatore trovato sprovvisto di biglietto e l'abbonato che viaggi con abbonamento scaduto, o nei giorni non ammessi (nel caso di abbonamenti settimanali o festivi) verrà regolarizzato mediante il pagamento del biglietto a tariffa N. 1.

Ove si accerti che tali irregolarità siano state commesse intenzionalmente ed a scopo di frode, la regolarizzazione del viaggio verrà fatta secondo le norme previste in caso di abuso, descritte all'articolo seguente.

Art. 9 - ABUSI

Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contrav-

venzione al divieto, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati ed anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi, per sottrarsi al pagamento del biglietto, l'Amministrazione ha il diritto di esigere il pagamento dell'importo a tariffa ordinaria N. 1 per tutto il percorso del biglietto, più una soprattassa pari a tre volte detto importo, con il minimo di lire ~~1.000~~ ~~1.000~~ ~~1.000~~

Art. 10 - DIRITTO PER ESAZIONI SUPPLETIVE IN TRENO

Per le esazioni in treno a qualunque titolo per fatto del viaggiatore è dovuto un diritto fisso di lire ~~10.000~~ ~~10.000~~ ~~10.000~~ fino ad un importo di L. ~~1.000~~ ~~1.000~~ ~~1.000~~ e di L. ~~1.000~~ ~~1.000~~ ~~1.000~~ per importo superiore. ~~1500~~ ~~1500~~ ~~1500~~

Nessuna riduzione è applicabile ai diritti fissi ed alle tasse accessorie di qualsiasi genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 11 - VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

1 - Tariffe

Quando non sia diversamente disposto si applica la tariffa N. 1.

Le tariffe ridotte N. ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ sono applicabili secondo le disposizioni particolari per le tariffe stesse.

2 - Validità

Il solo giorno di emissione del biglietto.

E' tuttavia consentito al viaggiatore che abbia iniziato il viaggio prima della mezzanotte di proseguire fino a destinazione, senza fermate intermedie.

3 - Fermate intermedie

Il viaggiatore ha diritto ad effettuare fermate intermedie solo se la percorrenza supera i 40 chilometri, e comunque entro i limiti di validità del biglietto.

4 - Norme particolari

Per biglietti speciali l'Amministrazione può stabilire condizioni particolari circa la validità, le fermate intermedie e le regolarizzazioni.

Art. 12 - VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

L'Amministrazione rilascia le seguenti specie di biglietti di andata e ritorno:

1) Biglietti di andata e ritorno ordinari, che sono emessi per qualsiasi distanza.

Validità: Il solo giorno di emissione per percorrenze fino a 25 Km., due giorni per percorrenze fino a 40 Km., e tre giorni per percorrenze superiori a 40 Km.

Fermate intermedie: Come da condizioni generali.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 2 (da raddoppiare).

2) Biglietti di andata e ritorno per manifestazioni e speciali: da emettere quando sia stabilito dall'Amministrazione, di volta in volta.

Validità: Per manifestazioni secondo le norme stabilite di volta in volta dall'Amministrazione; per i biglietti speciali secondo le norme stabilite dalle singole concessioni.

Fermate intermedie: Come da condizioni generali.

Prezzi: Per manifestazioni si applica la tariffa N. 3 (da raddoppiare); per biglietti speciali, la tariffa stabilita dalle relative concessioni.

Ai biglietti di andata e ritorno per manifestazioni, non si applica la riduzione per ragazzi, prevista dalle condizioni generali.

Art. 13 - VIAGGI IN COMITIVA

Per i viaggi in comitiva si intendono quelli effettuati con gli stessi treni, per le stesse percorrenze ed una comune finalità.

1 - Comitive ordinarie

Domanda per l'applicazione della tariffa: Il rilascio dei biglietti per comitive fino a 50 persone viene effettuato a vista dalle stazioni, su presentazione di elenchi nominativi in doppia copia firmati dal capo comitiva. Per gruppi superiori a 50 persone, oltre all'elenco di cui sopra, dovrà essere presentata domanda scritta almeno tre giorni prima dell'effettuazione del viaggio.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4 per gruppi di almeno 10 persone; la tariffa N. 5 per gruppi di almeno 25 persone.

Per i viaggi di andata e ritorno i prezzi di cui sopra vanno raddoppiati.

E' accordata la gratuità del trasporto ad un accompagnatore per gruppi da 15 a 50 persone paganti, e per gruppi di oltre 50 persone, ad un accompagnatore ogni 50 persone paganti o frazione, con un massimo di 5.

E' facoltà dell'Amministrazione di accordare ulteriori facilitazioni di viaggio alle condizioni e tariffe che stabilirà di volta in volta.

2 - Comitive familiari

Validità: Come stabilito, a seconda dei casi, per biglietti di andata o di andata e ritorno ordinari; ad eccezione dei biglietti rilasciati in servizio cumulativo per i quali si applicano le norme in vigore sulle F.S.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 5 per gruppi di almeno 3 persone appartenenti alla stessa famiglia.

EMISSIONE DEI BIGLIETTI: Su presentazione di uno stato di famiglia datato da non oltre 3 anni, o della carta famiglia rilasciata dalle F.S., in corso di validità vengono rilasciati biglietti di C.S. o di A.R. a tariffa n° 5 per gruppi di almeno 3 persone il cui nominativo figuri sullo stato di famiglia o sulla carta F.S.

Abb Settimanali
" Festivi.

~~è~~ ~~soppresso~~

ABBONAMENTI

Art. 14 - IDENTIFICAZIONE PERSONALE

L'interessato deve chiedere all'Amministrazione il rilascio dell'apposita tessera ferroviaria di identificazione. La richiesta va fatta per iscritto, sul modulo stabilito, con almeno tre giorni di anticipo. Il costo della tessera è di L. ~~5000~~ ⁵⁰⁰⁰ per gli abbonamenti mensili, settimanali e festivi.

La domanda deve essere corredata di una fotografia formato tessera, che viene firmata dall'interessato all'atto della consegna. Per i possessori dei documenti ritenuti validi non è necessaria la fotografia.

La tessera ferroviaria di identificazione è valida tre anni. Per gli abbonamenti ridotti mensili, quando la scadenza del tagliando di riduzione allegato supera quella della tessera, la validità di quest'ultima è prorogata fino alla scadenza del tagliando.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere o rifiutare il rilascio delle tessere ferroviarie di identificazione.

Art. 15 - TAGLIANDO DI RIDUZIONE ~~di 1 anno~~

~~All'atto del rilascio dell'abbonamento verrà emesso un tagliando che, accluso alla tessera di identificazione, determinerà il periodo in cui l'abbonato avrà diritto alla riduzione.~~

~~La validità del tagliando sarà di 1 anno e sarà rilasciato dalla Direzione o dalle Stazioni.~~

Art. 16 - ABBONAMENTI ORDINARI ^{per persona}

Gli abbonamenti ordinari sono nominativi ed individuali e vengono rilasciati per qualsiasi percorrenza ed alle condizioni sotto elencate:

1 - Validità

Un mese.

Il biglietto di abbonamento ordinario dà diritto ad effettuare, entro i limiti di validità, un numero il-

limitato di viaggi per la percorrenza indicata, nella classe corrispondente e con tutti i treni viaggiatori e ad effettuare un numero illimitato di fermate intermedie.

L'abbonato che trovandosi in viaggio intende prolungarlo oltre la tratta di validità dell'abbonamento, deve darne avviso al personale del treno prima di superare detta tratta, e pagare il prezzo del biglietto a tariffa competente, per l'ulteriore percorso, con il diritto fisso di cui alle condizioni generali.

2 - Prezzo

Si applica la tariffa N. 21.

Non sono applicabili le riduzioni per ragazzi di cui alle condizioni generali.

3 - Richiesta dell'abbonamento

Le richieste del biglietto di abbonamento devono essere presentate per iscritto presso una qualsiasi stazione almeno tre giorni prima del termine richiesto per il rilascio.

Nella domanda devono risultare: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio del richiedente, la percorrenza, la classe e la data di decorrenza dell'abbonamento.

La domanda dovrà essere accompagnata da un deposito cauzionale di L. ~~2400~~ ⁴⁰⁰⁰ che le stazioni incasseranno quale rimborso spese nel caso di mancato ritiro dell'abbonamento da parte del richiedente.

4 - Rinnovo dell'abbonamento

Quando venga richiesto un abbonamento mensile avente le stesse caratteristiche del precedente, il nuovo abbonamento può essere rilasciato a vista, mediante riconsegna del precedente abbonamento scaduto purché la tessera di identificazione sia ancora valida.

L'abbonato può, entro i cinque giorni che ne precedono la scadenza, rinnovare l'abbonamento men-

sile con altro avente decorrenza immediatamente successiva alla scadenza del primo.

I giorni di validità residui dell'abbonamento rinnovato, che viene ritirato dalla stazione, vengono aggiunti in anticipo a quelli del nuovo abbonamento.

5 - Smarrimento dell'abbonamento

E' ammesso il rilascio di un duplicato dell'abbonamento previo pagamento del diritto di L. 500 più il costo della tessera.

7.3800

1200 2200

Art. 17 - ABBONAMENTI A RIDUZIONE

Gli abbonamenti a riduzione sono nominativi ed individuali e vengono rilasciati alle sottoelencate categorie di persone aventi diritto, con limitazioni di percorrenza fra il luogo di residenza e quello di studio e di lavoro dell'abbonato.

1 - Validità

Quella degli abbonamenti ordinari, con la sola limitazione che non sono ammesse fermate intermedie.

2 - Prezzo

X Si applica la tariffa N. 22.

Non sono applicabili le riduzioni per ragazzi di cui alle norme generali.

3 - Categorie degli aventi diritto

a) Dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio, fruitori della concessione speciale C;

b) ufficiali in servizio, anche se di complemento o richiamati dalla riserva, sottufficiali di carriera, graduati e militari di truppa in servizio continuativo;

c) persone di famiglia degli aventi titolo di cui ai precedenti titoli a) e b), nei limiti stabiliti dalle dispo-

~~sizioni generali delle concessioni speciali e del Regolamento trasporti militari;~~

d) studenti di età non superiore a trent'anni, iscritti alle scuole statali di qualunque ordine e grado, nonché quelli iscritti alle scuole parificate, legalmente riconosciute, o autorizzate ai sensi delle Leggi vigenti;

e) studenti iscritti ai corsi di specializzazione annessi agli istituti di Istruzione Superiore a carattere universitario, o a corsi di tirocinio obbligatorio delle scuole statali, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età e non esercitino alcuna attività retribuitiva;

f) ragazzi che non abbiano superato il dodicesimo anno di età;

g) impiegati privati ed operai.

Sono esclusi dalla concessione gli iscritti a scuole e corsi di natura diversa da quelle indicate ai punti d) ed e), comunque denominati.

4 - Richiesta dell'abbonamento

Valgono le stesse norme degli abbonamenti ordinari, inoltre alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per gli impiegati, studenti ed operai, un documento comprovante tale loro posizione, rilasciato dal datore di lavoro o dalla scuola;

b) per i ragazzi che non abbiano superato il 12° anno di età un documento comprovante la data di nascita.

5 - Rinnovo dell'abbonamento

Quando venga richiesto un abbonamento mensile avente le stesse caratteristiche del precedente, il nuovo abbonamento può essere rilasciato a vista, mediante riconsegna del precedente abbonamento scaduto da non oltre 10 giorni ed esibizione della tessera ferroviaria di identificazione col relativo tagliando di riduzione, validi.

Se il rinnovo viene richiesto dopo 10 giorni dalla scadenza della precedente convalida, è necessario che l'abbonato presenti nuova documentazione e la stazione rilascerà nuovo tagliando previo accertamento della validità della tessera di identificazione ferroviaria.

6 - Smarrimento dell'abbonamento

Valgono le stesse norme degli abbonamenti ordinari.

~~Art. 18 - ABBONAMENTI SETTIMANALI E FESTIVI~~

(Scuo Abbonati)
~~I biglietti di abbonamento settimanale e festivo sono nominativi ed individuali e vengono rilasciati per la sola seconda classe ad impiegati, operai e braccianti con limitazione di percorrenza fra la località di residenza e quella di lavoro o viceversa.~~

1 - Validità

Per gli abbonamenti settimanali: sei viaggi di andata e sei viaggi di ritorno da compiersi nei giorni della settimana dal lunedì al sabato.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire spostamenti di validità, quando questi siano resi necessari da speciali turni di lavoro e non implicino possibilità di aumento del numero dei viaggi.

Per gli abbonamenti festivi: quattro viaggi di andata e ritorno da effettuare in corrispondenza di quattro domeniche consecutive o quattro giorni festivi consecutivi.

I viaggi di andata devono essere effettuati nel giorno precedente il festivo o nelle ore antimeridiane di questo; quelli di ritorno, nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale seguente.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire spostamenti di validità, quando questi siano resi necessari da speciali turni di lavoro e non implicino possibilità di aumento del numero dei viaggi.

Tanto i biglietti settimanali che quelli festivi non danno diritto a fermate intermedie.

2 - Prezzi

Si applica la tariffa N. 23.

Non sono applicabili le riduzioni per ragazzi di cui alle condizioni generali.

3 - Richiesta dell'abbonamento

Valgono le stesse norme degli abbonamenti ordinari; inoltre alla domanda deve essere allegato un documento comprovante la posizione di impiegato, operaio o bracciante del richiedente, rilasciato dal datore di lavoro.

4 - Rinnovo dell'abbonamento

Può essere rinnovato a vista dietro presentazione dell'abbonamento scaduto riferentesi al periodo precedente purché non interrompa la continuità nell'utilizzazione.

5 - Smarrimento dell'abbonamento

Non è previsto il rilascio di duplicati.

6 - Identificazione personale

Valgono le stesse norme degli abbonamenti ordinari.

Art. 19 - CONCESSIONI AI FAMILIARI DEGLI AGENTI, PENSIONATI E RISPETTIVI FAMILIARI

Biglietti ridotti:

I familiari degli agenti in attività di servizio, degli ausiliari, i pensionati e i familiari di questi hanno diritto alla riduzione del 50%:

- a) sui biglietti a tariffa n. 1 per i viaggi di andata;
 - b) sui biglietti a tariffa n. 2 per i viaggi di A.R.;
 - c) sulla tariffa n. 21 per gli abbonamenti mensili.
- Per i ragazzi dai 4 ai 12 anni le riduzioni di cui

SPECIE DEI TRASPORTI VIAGGIATORI	Tariffa	SPECIE DEI TRASPORTI VIAGGIATORI	Tariffa
Viaggi di corsa semplice	1	b) per quelli ascritti alla 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a categoria	3
" " Andata e Ritorno ordinari	2		
" " A. R. per manifestazioni	3	IX - Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per accertamenti e cure	
" " A. R. speciali	-	- Congiunti dei Caduti in guerra o per servizio per accertamenti sanitari e visite alle tombe	5
Viaggi di comitive:		X - Minorenni od interdetti orfani di guerra o per servizio	C/c
a) Comitive ordinarie:		XI - Croce Rossa Italiana	3
- di almeno 10 persone	4	Concessione Speciale Temporanea per Complessi Teatrali, Cinematografici e similari:	
- di almeno 25 persone	5	a) per viaggi in gruppi di almeno 5 persone della stessa Compagnia o complesso artistico, in possesso di "Nulla osta di agibilità" o di "dichiarazione speciale".	4
b) Comitive familiari di almeno 3 persone	5	b) per viaggi in gruppo di persone sprovviste del "Nulla osta di agibilità" o di "dichiarazione speciale".....	4
Abbonamenti ordinari:		c) per i viaggi isolati.....	4
a) mensili	21,		
Abbonamenti ridotti	22	Trasporti Militari:	
Abbonamenti settimanali e festivi	23	Viaggi dei militari per conto e a spese dell'Amministrazione	4
Viaggi in base alle Concessioni Speciali:		" dei militari per motivi privati	5
B - Trasporti per conto dello Stato	4	" di licenzia effettuati in 2 ^a classe dai militari e graduati di truppa	1/3
D - Personale di Amministrazioni varie e famiglie	4		
G - F.A.O.	4		
II - Indigenti inviati in luoghi di cura	4		
III - Ciechi (1)	4		
VIII - Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio:			
a) per quelli fruanti di assegno di superinvalidità e quelli ascritti alla 1 ^a categoria	5		

(1) Per viaggi isolati tariffa N. 4,
Per viaggi del cieco con l'accompagnatore
tariffa N. 1 per due persone.

tare le richieste mod. 5 rilasciate dagli Uffici Statali a ciò autorizzati. Gli indigenti di cui alla lettera a) debbono inoltre esibire il «foglio di via» rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Trasporto a bagaglio: E' ammesso al trasporto a bagaglio registrato, il materiale sanitario del Ministero della Sanità.

Prezzi: Si applicano i prezzi della serie 2°.

Concessione speciale C *supplemento*

Impiegati dello Stato: La concessione si applica:

a) ai viaggi del personale di prima o nuova nomina o richiamati in servizio dalla posizione di disponibilità ed ai viaggi delle famiglie per raggiungere la residenza assegnata;

b) ai viaggi del personale in attività di servizio od in aspettativa per infermità o per servizio militare ed ai viaggi delle famiglie, per qualsiasi motivo, anche per interesse privato;

c) ai viaggi del personale che lascia temporaneamente o definitivamente il servizio ed ai viaggi delle famiglie, per raggiungere il domicilio eletto, purché il viaggio si compia entro due anni dalla data di cessazione del servizio; da tale beneficio è però escluso il personale che lascia il servizio per destituzione o provvedimento equivalente;

d) ai viaggi delle famiglie dell'impiegato deceduto, per raggiungere il domicilio eletto, purché il viaggio si compia entro due anni dalla data di morte;

e) ai viaggi del personale collocato a riposo e provvisto di pensione a carico dello Stato limitatamente a complessivi otto viaggi individuali di corsa semplice per anno solare, da effettuare dal pensionato o da persona della sua famiglia. In caso di morte dell'impiegato, fosse egli ancora in attività di servizio, purché con diritto a pensione a carico dello Stato, o si trovasse in pensione, la concessione è accordata alle persone di famiglia.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4.

Documenti di riduzione:

a) Tessera mod. AT o mod. C per il titolare della concessione;

b) tessere mod. BT o mod. C bis per ogni singolo componente il nucleo familiare, escluse le persone di servizio;

c) tessere mod. AT, BT, e libretto mod. P per pensionati e loro familiari.

Le tessere mod. AT e BT per essere valide ai fini della riduzione, devono recare, nell'ultima facciata, la stampiglia «Valida per la riduzione ferroviaria».

Per il personale in quiescenza, alla dicitura di cui sopra dovrà seguire lo stato di pensionato del titolare. Sulle tessere delle persone di famiglia, alla stampiglia di cui sopra dovrà seguire il numero della tessera del titolare della pensione.

d) Tessera mod. T per i dipendenti dello Stato e loro famiglie, per i viaggi di cui alle lettere a), c) e d) del punto 2.

La semplice presentazione delle tessere mod. AT, BT, C, e C bis, per il personale in attività di servizio e suoi familiari, dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa 4.

I possessori delle tessere mod. T devono invece presentare anche una richiesta di viaggio A rilasciata da non oltre 60 giorni.

Il personale in quiescenza e suoi familiari devono presentare, oltre la tessera, uno scontrino di viaggio, facente parte del fascicolo di 8 scontrini numerati da 1 a 8, ad ciascuno dei quali è indicato l'anno solare di validità ed il numero della tessera del titolare.

Le tessere hanno una validità massima di 5 anni e possono essere convalidate una sola volta per uguale periodo di tempo.

Le tessere mod. T valgono per il periodo di tempo in esse indicato e comunque non oltre un anno dalla data di rilascio.

irregolarità di forma, l'Amministrazione ha facoltà di rendere regolare la richiesta; tale facoltà è demandata ai Capi delle stazioni, che vi provvedono, mediante apposita annotazione sul documento.

Sono altresì nulli i documenti di riduzione presentati alle singole stazioni dopo 60 giorni dalla data di emissione.

Per quanto riguarda le tessere ed i libretti di viaggio valgono le norme stabilite dalle singole concessioni.

Concessione speciale A

Soppressa.

Concessione speciale B

Trasporti per conto dello Stato. La concessione è limitata ai viaggi in seconda classe delle seguenti categorie di persone:

a) Indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimento di polizia o di Sanità Pubblica;

b) detenuti, internati e corridenti minorenni;

c) religiose, vestite dell'abito dell'ordine a cui appartengono per i viaggi in accompagnamento di minorenni da ricoverare a cura della Pubblica Sicurezza in istituti di correzione o similari;

d) infermieri in accompagnamento di detenuti, internati o corridenti ammalati;

e) personale comandato in accompagnamento delle persone di cui alle lettere a) e b), non appartenenti ai corpi armati dello Stato o al corpo degli Agenti di custodia;

f) personale volontario dei Vigili del Fuoco, per i viaggi di servizio.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4.

Documenti di riduzione: Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggiatori debbono presen-

Concessione speciale D (a reintegro)

Personale dipendente da Amministrazioni varie:

La concessione è applicabile:

a) ai segretari comunali e provinciali, sia in attività di servizio che in quiescenza, e rispettive famiglie, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il personale in attività di servizio può fruire della Concessione per un numero illimitato di viaggi. Per il personale a riposo sono applicabili le limitazioni previste per i pensionati dello Stato;

b) ai maestri degli asili infantili comunali o insegnanti del grado preparatorio e loro famiglie per un numero illimitato di viaggi al titolare e per due viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

c) ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e loro famiglie, per un numero illimitato di viaggi;

d) ai titolari delle Agenzie Postali e Telegrafiche, ai Ricevitori Postali e Telegrafici, ai portalettere, ai procaccia postali ed alle rispettive famiglie, limitatamente a otto viaggi annuali di corsa semplice per il titolare ed a quattro viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia;

e) ai ricevitori del Lotto e loro famiglie, limitatamente a otto viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

f) agli Aiuto Ricevitori del Lotto e loro famiglie, limitatamente a 4 viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente;

g) al personale di ruolo e non di ruolo, sia in attività di servizio che collocato a riposo, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e rispettive famiglie. Il personale in attività di servizio può fruire della concessione per un numero illimitato di viaggi. Per il personale collocato a riposo sono applicabili

le limitazioni previste per i pensionati dello Stato, naturalmente anche per quanto riguarda il numero massimo di scontrini annui.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4.

Documenti di riduzione: Libretto personale mod. D per il titolare e libretto mod. D bis per la famiglia. In quest'ultimo è annesso lo stato di famiglia.

Nei casi in cui la concessione è accordata per un numero limitato di viaggi, in ogni libretto è inserito un fascicolo di scontrini su ciascuno dei quali deve essere indicato l'anno solare, durante il quale può essere utilizzato. Nei casi in cui la concessione è accordata per un numero illimitato di viaggi, può essere omessa sugli scontrini l'indicazione dell'anno solare di validità. Le persone di famiglia che beneficiano di un numero illimitato di viaggi allorché non potessero servirsi del libretto mod. D bis, possono — in via eccezionale — essere munite, a cura delle singole amministrazioni, di una tessera di riconoscimento mod. T. Tale tessera sostituisce il libretto mod. D bis, è valevole un anno dalla data del rilascio e non è prorogabile. I libretti di viaggio valgono tre anni dalla data del rilascio.

Concessione speciale E

Soppressa.

Concessione speciale F

Soppressa.

Concessione speciale G

Trasporti per conto della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentaz. e l'Agricoltura (F.A.O.): La concessione è limitata ai viaggi che i Funzionari della F.A.O. effettuano per ragioni di servizio, per trasferimento e per congedo biennale in Patria. Per i viaggi per trasferimento e per congedo biennale in Patria, la concessione è applicabile anche ai familiari dei Funzionari della F.A.O.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4.

Documenti di riduzione: Per ottenere l'applicazione della riduzione, i viaggiatori debbono presentare apposita richiesta (mod. n. 22), rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.

A domanda del Personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando B della richiesta di riduzione, vidimato dalla Stazione di partenza.

Concessione speciale I

Soppressa.

Concessione speciale II

Indigenti inviati in luogo di cura: La concessione è limitata:

a) ai viaggi degli indigenti inviati in istituti di cura (escluse le colonie balneari, climatiche, termali e simili) anche per cure ambulatorie, a spese totali o prevalenti dello Stato, delle Province e dei Comuni;

b) ai viaggi degli indigenti inviati dai Consorzi Provinciali Antitubercolari in luoghi di cura antitubercolari, nonché degli indigenti assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed inviati in luoghi di cura antitubercolari a spese dell'Istituto stesso;

c) ai viaggi degli accompagnatori delle persone menzionate nelle lettere a) e b).

Per indigenti devono intendersi le persone dichiarate tali dai Comuni in base alle norme vigenti per l'assistenza sanitaria o del certificato di povertà.

E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino soli alla località da cui sono partiti, oppure si rechino soli al luogo dove si trovano gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante emissione di biglietto di andata e ritorno. Per ogni indigente non è ammesso più di un accompagnatore, salvo il caso di viaggio in compartimento riservato.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 4.

Documenti di riduzione: Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata la richiesta conforme al mod. 27 rilasciata dall'Amministrazione competente.

CONCESSIONE SPECIALE III

— CIECHI —

La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori.

La concessione è limitata:

a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi:

per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonché per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro;

per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi Istituto per ciechi;

per recarsi in una località sede di studi ovvero per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne;

per sottoporsi a visita medica od essere ricoverati in ospedale od altri Istituti di cura anche per cure ambula-

4. *Documenti di riduzione - Recapiti di viaggio* - I ciechi sono provvisti volta in volta, a cura dell'Unione Italiana Ciechi ed indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione, di apposita richiesta di viaggio con bollo (mod. n. 28). Sulle richieste di viaggio che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione Italiana Ciechi devono essere indicati il motivo del viaggio, il nome e cognome del cieco e dell'eventuale accompagnatore.

L'Amministrazione ferroviaria può autorizzare altri Enti l'emissione delle richieste di viaggio (1).

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo povero del precedente punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« Viaggia isolatamente nell'andata e in accompagnamento cieco nel ritorno ».

oppure:

« Viaggia in accompagnamento del cieco nell'andata isolatamente nel ritorno ».

A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il tagliando B della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

Nel caso di viaggio effettuato dal cieco con l'accompagnatore, il nome e cognome dell'accompagnatore indicato sulla richiesta di viaggio deve altresì essere annotato sul recapito di viaggio.

5. *Identificazione personale* - Come documento di identità personale deve essere ritenuta valida anche la tessera dell'Unione Italiana Ciechi.

(1) L'Istituto Governativo di Istruzione Professionale « Paolo Colosimo » per i ciechi, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere le richieste di viaggio scritte dalla presente Concessione.

per il viaggio di andata e quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

Prezzi - Si applica la tariffa N. 3.

Documenti di riduzione: Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata la richiesta conforme al modello n. 29.

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando B della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Concessione speciale V

Soppressa.

Concessione speciale VI

Soppressa.

Concessione speciale VII

Soppressa.

Concessione speciale VIII

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio: La concessione si applica:

al senza limitazione nel numero dei viaggi, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella D all. L. 10-8-50 n. 648 e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E allegata alla stessa legge;

o limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per persona sola, e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella D allegata alla suddetta legge nonché ai mutilati ed agli invalidi per servizio

con pensione privilegiata ordinaria, che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E citata nel D.L. 26-1-48 n. 74;

c) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare e senza diritto alla persona di accompagnamento, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 1^a categoria, non compresi nelle precedenti lettere a) e b);

d) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla seconda categoria;

e) limitatamente a 2 viaggi di corsa semplice per anno solare, ai mutilati ed agli invalidi, sia di guerra che per servizio, per infermità ascritte alla 3^a e 4^a categoria.

Qualora l'assegno di superinvalidità di cui alle lettere a) e b) non venga rinnovato, le facilitazioni previste dalla concessione continuano ad essere applicate per un biennio. Nel caso che non venga rinnovato l'assegno di 1^a categoria di cui alla lettera c), i benefici stessi sono applicabili per non oltre un anno.

Prezzi: Per i viaggi di cui alle lettere a) b) e c) si applica la tariffa n. 5, iscrivendo gratuitamente, quando del caso, sul biglietto di viaggio, la persona di accompagnamento.

Per i viaggi di cui alle lettere d) ed e) si applica la tariffa N. 3.

Documenti di riduzione: I mutilati e gli invalidi di cui alla lettera a) sono provvisti di apposito libretto di viaggio mod. I; quelli di cui alla lettera b) sono provvisti di libretto di viaggio mod. I bis; quelli di cui alla lettera c) di libretto di viaggio mod. I ter.

In ciascuno dei libretti mod. I bis e I ter è inserito un fascicolo di 20 scontrini suddivisi in cinque gruppi di 4 scontrini. Gli scontrini sono numerati progressivamente per ciascun gruppo da 1 a 4 e su ogni scontrino è indicato l'anno di validità e il numero

del libretto. Gli scontrini non utilizzati durante l'anno di validità sono da considerare nulli.

I libretti di viaggio sono validi 5 anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine i libretti stessi sono di 5 in 5 anni sostituiti od aggiornati. L'aggiornamento quinquennale non si richiede per gli invalidi che fruiscono delle pensioni a vita.

I mutilati e gli invalidi di cui alle lettere d) e e) devono presentare per l'acquisto dei biglietti a riduzione il certificato d'iscrizione (libretto di pensione) unitamente ad un fascicolo di 4 o 2 scontrini, a seconda dei casi, rilasciati annualmente dalla rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra, e dell'Amministrazione che ha provveduto alla liquidazione della pensione, se trattasi di mutilati per servizio.

Trasporto del bagaglio: La concessione è limitata al trasporto del bagaglio registrato degli speciali apparecchi di locomozione per persone impediti (carrozze, tricicli e simili) anche se muniti di motore, nonché della motoleggere, anche a due ruote, alle seguenti condizioni:

— che il mezzo risulti di proprietà del mutilato o invalido;

— che il trasporto del mezzo sia contemporaneo al viaggio dell'interessato.

Prezzi: Il trasporto degli apparecchi di locomozione è gratuito.

I mutilati ed invalidi di guerra debbono produrre una dichiarazione rilasciata dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra dalla quale risulti la necessità, da parte degli interessati, di servirsi di mezzo meccanico di trasporto, oltre allo scontrino da staccarsi dal fascicolo contenuto nei libretti mod. 41 e 41 bis.

Sulla scontrino del bagaglio, la stazione deve indicare gli estremi del documento a giustificazione della gratuità per il trasporto del bagaglio.

Concessione speciale IX

Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. Congiunti dei caduti in guerra o per servizio, per i viaggi di accertamenti sanitari e per visita alle tombe. La concessione si applica:

a) per i viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno:

— ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai mutilati ed invalidi per servizio, chiamati a visita medica, quando le autorità lo ritengano necessarie;

— ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio inviati per cura in ospedali ecc. dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra;

— ai militari in congedo, ai civili in attesa di riconoscimento della mutilazione o invalidità per servizio, nonché ai congiunti dei Caduti in guerra o per servizio, quando sono chiamati dalle autorità a visita sanitaria per accertamenti relativi alle pensioni.

Quando per i viaggi menzionati alla lettera a) sia riconosciuta la necessità di una persona di accompagnamento, la concessione si applica anche a questa persona. E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito, oppure si rechi isolato alla località dove trovasi il mutilato o invalido di guerra o per servizio, per accompagnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

b) Per i viaggi di andata e ritorno:

— ai genitori, vedove (anche se rimaritate), figli, fratelli e sorelle dei Caduti in guerra, che si rechino a visitare la tomba del loro congiunto, limitatamente ad un viaggio per anno solare. Le agevolazioni si applicano anche a favore dei cittadini francesi per le visite alle tombe in Italia dei loro congiunti.

Prezzi. Si applica la tariffa N. 5.

Documenti di riduzione: Precetto personale inviato tramite i Comandi dei Carabinieri, i quali rilasciano

all'interessato la richiesta mod. B di cui al regolamento per i trasporti militari. Il foglio di precetto serve da documento di identificazione personale durante il viaggio. Nella richiesta è indicato l'itinerario del viaggio. Per i viaggi di cui alla lettera a), quando sia consentita una persona di accompagnamento, la richiesta è rilasciata per due persone. Per i viaggi isolati dell'accompagnatore deve essere presentata richiesta separata.

Concessione speciale X (a reintegro)

Minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio.

La concessione è limitata:

a) ai viaggi che i minorenni e gli interdetti per infermità di mente effettuano a cura dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, o dell'Opera Nazionale figli degli Aviatori, per i seguenti motivi:

1) essere accolti stabilmente in qualsiasi ricovero o altrimenti essere collocati in una città sede di studi;

2) ritornare in seno alla famiglia al termine dell'anno scolastico, ed in occasione delle vacanze natalizie e pasquali (escluse pertanto altre eventuali vacanze durante l'anno scolastico), ed essere restituiti successivamente alla sede dei loro studi;

3) essere ricoverati in Ospedali od altri stabilimenti di cura, oppure essere inviati in località sede di colonia marina o montana;

4) essere trasferito da uno all'altro dei luoghi indicati nei precedenti numeri;

5) essere restituiti in via definitiva alle proprie famiglie.

b) A viaggi delle persone che accompagnano i minorenni e gli interdetti nei casi di cui alla precedente lettera a), limitatamente a non più di un accompagnatore per ogni orfano. Quando si tratta di gruppi di orfani, il numero degli accompagnatori non deve

essere superiore ad un quinto degli orfani accompagnati. E' ammesso che gli accompagnatori, dopo il viaggio di accompagnamento, ritornino isolati alla località da cui sono partiti, oppure che si rechino isolati al luogo dove trovansi gli assistiti per accompagnarli nel loro viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore l'emissione del biglietto di andata e ritorno.

Prezzi: All'orfano e all'eventuale accompagnatore è concessa la gratuità del trasporto in seconda classe con reintegro all'amministrazione ferroviaria, da parte del Ministero del Tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa N. 4

Gli orfani di guerra allievi di scuole militari, Istituti Militari ed Accademie militari sono ammessi al trasporto gratuito in prima classe con reintegro all'azienda ferroviaria, da parte del Ministero del Tesoro, dell'importo del biglietto a tariffa N. 4. In tal caso all'accompagnatore non è concessa la gratuità del trasporto.

Documenti di riduzione: Per l'applicazione della concessione deve essere presentata apposita richiesta. Le richieste sono rilasciate, a seconda dei casi, dalla sede centrale e dai Comitati Provinciali degli orfani di guerra, o dalla sede centrale dell'Opera Nazionale figli degli Aviatori.

Per i viaggi isolati delle persone di cui alla lettera b) occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata con l'indicazione: « Viaggia isolatamente in andata ed in accompagnamento dell'orfano o degli orfani nel ritorno ».

Oppure « Viaggia nell'andata in accompagnamento dell'orfano o degli orfani ed isolatamente nel ritorno ».

Concessione speciale XI

Croce Rossa Italiana: La concessione è accordata per i viaggi che le infermiere ed Assistenti Sa-

nitarie della Croce Rossa Italiana effettuano per spostarsi da uno ad altro istituto sanitario, nonchè per quelli che effettuano il personale maschile non militarizzato delle squadre di soccorso, quando viene inviato nei luoghi colpiti da pubbliche calamità.

Prezzi: Si applica la tariffa N. 3.

Documenti di riduzione: Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori devono presentare la richiesta apposita, fornita dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana ai singoli comitati, i quali dopo averla completata con tutte le indicazioni volute dallo stampato, la rilasciano a coloro che debbono viaggiare.

A domanda del personale ferroviario deve essere il tagliando B della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Trasporto dei bagagli: Sono ammesse al trasporto le cose seguenti:

- a) materiale di ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterari ed effetti di corredo personale;
- b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;
- c) sedili volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;
- d) materiale per disinfezione e disinfettanti.

Prezzi: Sono quelli della serie II bagagli.

Concessione speciale XII

Suppressa.

Concessione speciale temporanea (per il solo servizio cumulativo)

Complessi teatrali, Cinematografici e similari - Materiali ed effetti teatrali e similari:

Vedere norme di applicazione e relativi prezzi nel volume « Concessioni Speciali » delle Ferrovie dello Stato.

REGOLAMENTO TRASPORTO MILITARI

Militari:

- a) ufficiali in servizio effettivo di complemento e della riserva, trattenuti o richiamati in servizio. (Vengono muniti di libretto dopo due anni di servizio ininterrotto);
- b) sottufficiali e graduati in carriera continuativa con almeno 6 anni di servizio;
- c) militari di truppa di carriera continuativa o richiamati rispettivamente con 6 anni di servizio o dopo due anni dal richiamo;
- d) allievi degli Istituti Militari;
- e) sottufficiali non di carriera;
- f) carabinieri ed appuntati, finanzieri ed appuntati, guardie di P.S., agenti di custodia;
- g) militari non in carriera continuativa;
- h) militari in drappelli.

PREZZI: viaggi di corsa semplice, andata-ritorno nei casi ammessi.

Si applica:

- la tariffa n° 5 per i viaggi di licenza;
- la tariffa n° 4 per i viaggi di servizio e per quelli di licenza per conto e spese dell'amministrazione militare;
- la tariffa metà prezzo della n° 3 per i viaggi di licenza effettuati in 2° classe dai militari e graduati di truppa.

L'emissione dei biglietti è subordinata alla presentazione o alla consegna, a seconda dei casi, dei documenti previsti per l'applicazione delle suddette tariffe e cioè:

- a) per i viaggi di licenza su presentazione del foglio di licenza (o di congedo per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e della tessera modello AT. In mancanza di quest'ultima, su consegna delle prescritte richieste M3 (T.5), M5 (T.4) ed M5 (T. metà 3).
- b) per i viaggi di servizio su presentazione del foglio di viaggio e della tessera modello AT. In mancanza di quest'ultima, su consegna della richiesta modello M4(T.4).

~~Sulla richiesta del biglietto di viaggio a metà prezzo della tariffa n. 4, il Comando Militare che provvede al rilascio, dovrà apporre il timbro recante la seguente dicitura:~~

~~1/2 TARIFFA N. 4 PER I VIAGGI DI LICENZA DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA IN UNIFORME EFFETTUATI IN SECONDA CLASSE ».~~

~~I biglietti di A.R. rilasciati in base a richiesta Mod. B hanno la validità di gg. 20.~~

~~FAMIGLIE MILITARI: stesse condizioni e tariffe in atto nella concessione speciale « C ».~~

INDICE

TARIFFE

Tariffa N. 1	pag. 2
Tariffa N. 2	» 4
Tariffa N. 3	» 6
Tariffa N. 4	» 8
Tariffa N. 5	» 10
Tariffa N. 6	» 12
Tariffa N. 21 (Abbonamenti ordinari mensili)	» 14
Tariffa N. 22 (abbonamenti ridotti mensili)	» 15
Tariffa N. 23 (Abbonamenti settimanali festivi)	» 16
Tariffa ordinaria per il trasporto, sul percorso sociale, dei bagagli registrati	» 18
Tariffa per il trasporto, sul percorso sociale, dei colli a mano (bag. presso)	» 20
Tariffa per i trasporti a bagaglio (serv. interno)	» 21
Tariffa per il trasporto bagagli in servizio cumulativo sul percorso sociale	» 22
Tariffa concessa alla spedizione a bagaglio per i trasporti in servizio cumulativo	» 25

CONDIZIONI GENERALI

Regole tariffarie per percorsi particolari	pag. 29
Prezzi minimi ed arrotondamento	» 30
Vendita dei biglietti	» 30
Fascia intermedia	» 30
Validità del biglietto	» 31
Trasporto dei ragazzi	» 31
Scelta di classe	» 31
Trasferenza	» 32
Alcol	» 32
Tariffe per sessioni suppletive in treno	» 33

FERROVIA SANGRITANA

TABELLA POLIMETRICA

Marina S Vito

7	3	S. Vito Città	→	Ruvo dello Zuccherò
10	3	Treglio	→	Paglieroni
13	6	4	Severini	
17	11	8	5	LANCIANO → Lanciano Z. I.
21	14	11	8	4 Marcionese
23	17	14	10	6 3 Castellfrentano
28	21	18	15	11 8 5 Crocetta
32	25	22	19	15 11 9 4 S. Eusanio del S. → Bivio Tori - Verratti
38	31	28	25	21 18 15 11 7 Pianibbia
42	35	32	29	25 22 19 14 11 4 Casoli
45	39	36	32	28 25 22 18 14 8 4 Altino
48	41	38	35	31 28 25 21 17 10 7 3 Archi → Zainello
54	47	44	41	36 33 31 26 22 16 12 9 6 Isca d'Archi
57	50	47	44	40 37 34 30 26 19 16 12 9 4 Bomba → Diga ACEA
63	56	53	50	46 43 40 36 32 25 22 18 15 10 6 Colledimezzo
64	58	55	51	47 44 41 37 33 27 23 19 17 11 8 2 Pietraferrazzana
68	61	58	55	51 48 45 41 37 30 27 23 20 15 11 5 4 Villa S. Maria → Baronessa
75	68	65	62	57 54 52 47 43 37 33 30 27 21 18 12 11 7 Civitaluparella - Fallo
77	71	68	65	60 57 54 50 46 40 36 33 30 24 21 15 14 10 3 Quadri → Pizzoferrato
83	76	72	70	66 63 60 56 52 45 42 38 35 30 26 20 19 16 9 6 Gamberale - S. Angelo → Diga C.I.S.
87	80	77	74	70 67 64 60 56 49 46 42 39 34 30 25 23 20 13 10 5 Alveccio
89	82	79	76	72 68 66 61 58 51 47 44 41 35 32 26 25 21 15 12 6 2 Castel del Giudice
90	83	80	77	72 69 66 62 58 52 48 45 42 36 33 27 26 22 15 13 7 3 1 Ateleta
93	86	83	80	75 72 69 65 61 55 51 48 45 39 36 30 29 25 18 16 10 6 4 3 S. Pietro Avellana → Taverna
103	96	93	90	86 83 80 76 72 66 62 58 55 50 47 41 39 36 29 26 21 17 15 14 11 Castel di Sangro → C.le Crocetta-Cerchiara
34	28	25	21	17 14 11 7 11 18 21 25 27 33 36 42 44 47 54 57 62 66 68 69 72 82 Villa S. Vincenzo → Crognaleto
38	31	28	25	21 18 15 11 15 21 25 28 31 37 40 46 47 51 58 60 66 70 72 73 76 86 4 Guardiarele
40	34	31	27	23 20 18 13 17 24 27 31 33 39 42 48 50 53 60 63 68 72 74 75 78 89 7 3 Filetto - Ari
42	36	33	29	25 22 19 15 19 26 29 33 35 41 44 50 51 55 62 65 70 74 76 77 80 90 9 5 2 Orsogna → Martorella
49	42	39	36	32 29 26 22 26 32 36 39 42 47 51 57 58 61 68 71 77 81 82 83 86 97 15 11 9 7 Arielli
50	43	40	37	33 30 27 23 27 33 37 40 43 48 52 58 59 62 69 72 78 82 83 84 87 98 16 12 10 8 1 Poggiofiorito
51	45	42	38	34 31 29 24 28 35 38 42 44 50 53 59 60 64 71 74 79 83 85 86 89 99 18 14 11 10 3 2 Crecchio
57	50	47	44	40 37 34 30 34 40 44 47 50 55 59 64 66 69 76 79 84 89 90 91 94 105 23 19 17 15 8 7 6 Caldari → Selciaroti
64	57	54	51	47 44 41 37 41 47 51 54 57 62 66 71 73 76 83 86 91 96 97 98 101 112 30 26 24 22 15 14 13 8 Ortona Città → Villa Torre-Ortona Z. I.
67	60	57	54	50 47 44 40 43 50 54 57 60 65 69 74 75 79 86 88 94 98 100 101 104 114 33 29 27 25 18 17 16 10 3 Marina Ortona
50	44	41	37	33 30 28 23 19 13 9 6 3 9 12 18 19 23 29 32 38 42 44 44 47 58 30 34 36 38 45 45 47 52 59 62 Perano
53	46	43	40	36 33 30 25 22 15 11 8 5 11 14 20 21 25 32 34 40 44 46 47 50 60 32 36 38 40 47 48 49 55 62 64 3 Piazzano → Campanelle
55	49	46	42	38 35 32 28 24 18 14 10 8 13 17 23 24 27 34 37 43 47 48 49 52 63 35 38 41 43 49 50 52 57 64 67 5 3 S. Luca
58	52	49	45	41 38 35 31 27 21 17 13 11 16 20 26 27 31 37 40 46 50 51 52 55 66 38 41 44 46 52 53 55 60 67 70 8 6 4 Capragrassa
62	56	53	49	45 42 39 35 31 25 21 17 15 20 24 30 32 35 42 45 50 54 56 57 60 70 42 46 49 50 57 58 59 65 72 74 12 10 8 5 Atesina